

(14-07-2011)

PROPOSTE EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

PROGETTO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Emendamento aggiuntivo all'articolo 3, comma 2:

Art. 3
(Soggetti)



Depontati il

14.07.2011

1. Le disposizioni della presente legge si applicano.
 - a) ai cittadini della Repubblica;
 - b) ai cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica e ai titolari di permesso di soggiorno, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti che possono essere oggetto di certificazione o di attestazione e accertamento da parte delle autorità della Repubblica;
 - c) alle persone giuridiche, alle associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale nella Repubblica.
2. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui agli articoli 12 e 13 relativi ai cittadini stranieri non residenti nella Repubblica, per ciò che non si può accertare o verificare, sono documentati mediante certificati o attestazioni legalizzate rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente Autorità Sammarinese o, **nei casi consentiti da norme speciali, davanti a competente Autorità Estera.**
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì all'amministrazione e, qualora espressamente previsto e fatte salve norme speciali, a persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai giudizi civili, penali ed amministrativi, per ciascuno dei quali valgono le rispettive norme e procedure.

Emendamento parzialmente soppressivo all'articolo 9, comma 1:

Art. 9
(Acquisizione di dati per mezzo del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida)

1. L'esibizione della carta d'identità rilasciata dal competente Ufficio sammarinese o, solo se in corso di validità, da Stato Estero ~~con cui vigono Accordi in materia di atti di Stato Civile~~ sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni relative al cognome, al nome, alla data ed al luogo di nascita, al numero corrispondente al codice I.S.S., alla cittadinanza, e alla residenza, secondo le attestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 giugno 2004, n. 83, fatte salve le norme speciali. L'esibizione della patente di guida e del passaporto, rilasciati dalle competenti Autorità sammarinesi o, solo se in corso di validità, da Stato Estero, equivale alla esibizione della carta d'identità per i dati in essi contenuti.
2. Del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida è eseguita una fotocopia

da allegare agli atti. Sulla fotocopia l'interessato deve dichiarare sotto la sua responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 24 per chi rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente dati non più conformi alla verità, che i dati in essa attestati non hanno subito modifiche dalla data del rilascio ovvero deve dichiarare le variazioni subite dai medesimi dati.

3. Gli uffici della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire per mezzo della carta d'identità, del passaporto ovvero della patente di guida i dati di cui al comma 1 in tutti i casi in cui la presentazione di un'istanza è subordinata alla esibizione di un documento di riconoscimento, con divieto di richiedere le relative certificazioni.

4. Gli uffici della pubblica amministrazione possono sempre accertare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 8 e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 in quanto applicabili, la veridicità dei dati desunti dai documenti di cui al primo comma.

Correzione materiale all'articolo 10, comma 4:

Art. 10

(Trasmissione delle istanze e delle dichiarazioni)

1. Ad eccezione dei casi espressamente previsti da norme speciali relative a specifici procedimenti ad atti, tutte le istanze e le dichiarazioni che devono essere prodotte alla pubblica amministrazione, o ai gestori di pubblici servizi possono essere spedite a mezzo posta ovvero trasmesse anche per telefax o per via telematica, con le forme di cui al successivo articolo 11, comma 2.

2. La trasmissione da chiunque eseguita ad un ufficio della pubblica amministrazione o al gestore di pubblico servizio di un documento amministrativo con l'utilizzo del telefax ovvero con mezzi telematici o informatici sostituisce a tutti gli effetti la spedizione del documento in forma scritta e non deve essere seguita dalla spedizione del relativo originale, salvo che non sia richiesta da norme speciali la copia conforme o la spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La trasmissione dei documenti amministrativi per via telematica ai sensi del comma 2 equivale alla spedizione per mezzo posta se è eseguita con le modalità e le forme di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2005, n. 115, tenuto conto del Decreto 8 settembre 2005, n. 156 e comunque in conformità alle norme vigenti sulla trasmissione per via telematica.

4. Saranno inoltre adottate ove possibile, e riconosciute come valide ai sensi del presente ~~comma~~ **articolo** norme che disciplinano forme di comunicazione tramite canali informatici sicuri in sostituzione delle forme di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora per la trasmissione di atti o documenti amministrativi sia previsto dalla legge un termine, l'obbligo di trasmissione si intende assolto alla data di spedizione dello stesso.

6. Con decreto delegato possono essere previsti i casi soggetti a diversa disciplina in relazione ad atti e procedimenti.

Emendamento modificativo all'articolo 11, comma 1:



Art. 11

(Forma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nonché le dichiarazioni di conformità all'originale della copia di un documento di cui all'articolo 21, da produrre alla pubblica amministrazione, o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del pubblico ufficiale o del funzionario che ~~le~~ riceve **l'istanza, a corredo della quale viene resa la dichiarazione sostitutiva.**

2. Ad eccezione dei casi espressamente previsti da norme speciali relative a specifici procedimenti, le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono sottoscritte dall'interessato e presentate o spedite unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato da questi dichiarata come conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Per tutte le spedizioni di cui al presente comma si applica l'articolo 10.

Emendamento aggiuntivo all'articolo 12, comma 3:

Art. 12

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Possono essere sostituite con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato le certificazioni relative ai seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il codice I.S.S.;
- c) la residenza o il possesso del permesso di soggiorno;
- d) la cittadinanza;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) lo stato di celibe/nubile oppure di coniugato, vedovo, separato o di già coniugato;
- g) lo stato di famiglia;
- h) il regime patrimoniale dei coniugi;
- i) l'esistenza in vita;
- j) la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- k) i carichi penali e i carichi pendenti, ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- l) l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- m) l'iscrizione in albi ed ordini professionali sammarinesi riconosciuti a norma di legge;
- n) lo stato di occupazione, disoccupazione, la qualità di studente, la ricorrenza o meno di incompatibilità, situazioni ostative, impedimenti ai fini di quanto previsto da leggi e regolamenti;
- o) lo stato di pensionato e la categoria della pensione;
- p) lo stato di vivenza a carico;
- q) il codice di operatore economico;
- r) l'ammontare del reddito dichiarato ai pubblici uffici sammarinesi, ovvero la situazione economica e patrimoniale, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti dalle leggi;
- s) l'adempimento di obblighi contributivi di qualsiasi tipo con l'indicazione del relativo ammontare;



- t) l'identificazione, anche catastale, di beni immobili siti in San Marino e la loro descrizione in relazione alla Legge sul regime dei suoli ed Urbanistica;
- u) la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) la qualità di socio o l'iscrizione presso associazioni, fondazioni o enti anche non giuridicamente riconosciuti o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- w) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- x) l'autenticità delle immagini fotografiche per usi diversi da quelli di cui all'articolo 22.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate contestualmente alla presentazione dell'istanza per la quale devono essere prodotte.

3. Non possono rilasciarsi dichiarazioni sostitutive di certificazioni mediche, veterinarie, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti e comunque le certificazioni tecniche, di certificazioni riguardanti titoli di studio e di quelle richieste per **le pubblicazioni** e la celebrazione del matrimonio, salvo che sia altrimenti disposto da norme speciali nelle relative materie. Parimenti non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati da soggetti o riguardanti soggetti di cittadinanza diversa da quella sammarinese non residenti in Repubblica.

Emendamento aggiuntivo all'articolo 16, comma 1:

Art. 16

(Dichiarazione nell'interesse di persona temporaneamente impedita)

1. Chi sia temporaneamente impedito ad eseguire una dichiarazione per ragioni connesse con il suo stato di salute, può essere sostituito dal coniuge o convivente more uxorio, dai figli ovvero da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, **salvo che norme speciali non dispongano diversamente.**

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è ricevuta dal funzionario alla quale è destinata previo accertamento dell'identità personale del dichiarante, il quale deve anche esibire il documento d'identità della persona nell'interesse della quale rende la dichiarazione e una sua fotocopia, che deve essere inserita nel fascicolo previa annotazione, da parte del funzionario, della sua conformità all'originale. La dichiarazione deve contenere l'espressa indicazione dell'esistenza dell'impedimento.

Correzione materiale all'articolo 18, comma 3:

Art. 18

(Validità temporale delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive)

1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

3. Le certificazioni anagrafiche e dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti dello stato civile non compresi tra quelli di cui al comma 1 sono ammessi dalla pubblica



amministrazione o dai gestori di pubblici servizi anche oltre i termini di validità di cui al comma 1 qualora l'interessato dichiara sotto la sua responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 24 per chi rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, che quanto è attestato nella certificazione non ha subito variazioni dalla data del rilascio. La dichiarazione deve essere redatta sullo stesso documento contenente la certificazione di cui si tratta. Una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato, il procedimento per il quale la certificazione è richiesta deve avere comunque corso.

4. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei documenti e degli atti che sostituiscono.

5. Si considerano assolti gli adempimenti previsti dalle norme speciali sulla presentazione di più certificati quando i dati contenuti in questi ultimi sono già presenti in altra certificazione richiesta e rilasciata dall'amministrazione.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]